



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 9128 /30/11/2018 del 2 Maggio 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro.  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  
Organismo intermedio Po FSE 2007/13  
servizio 1 – Gestione Fondi extraregionali  
(rif. prot. 10696 del 28 marzo 2018)

Oggetto: PO FSE 2007 – 2013. Progetto “BRUT JOB”. CIP 2007. IT. 051.  
PO.003/III/G/F/6.2.I/0158 e CUP G75E12000540009. Ente capofila [redacted]  
destinatario della Procedura Fallimentare n. 5/17: richiesta parere riguardo l'erogazione della  
quota Programma Complementare 2014 – 2020.

1. Con la nota in oggetto, premesso di aver finanziato il Progetto “ BRUT JOB ” nell'ambito  
dell'Avviso pubblico 1/2011, a valere del PO FSE 2007- 2013, ad una Associazione Temporanea  
di Scopo avente come capofila la [redacted], viene avanzata richiesta di parere  
sulla permanenza dell'obbligo dell'Amministrazione “*ad erogare il saldo a valere del  
Programma Complementare 2014 – 2020*” in pendenza di una procedura fallimentare avviata dei  
confronti del predetto Ente mandatario dell'ATS.

Ciò in quanto “*le somme eventualmente erogate andrebbero a inserirsi nello stato patrimoniale  
dello stesso Ente senza potere essere destinate ai creditori del progetto “ BRUT JOB ”.*”

In linea con quanto previsto dalla normativa di settore vigente, e segnatamente dal Vademecum  
per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007- 2013 - Versione 4, in favore della ATS sono stati  
erogati due acconti.

Al fine di poter procedere alla rendicontazione, successivamente alle predette erogazioni, è stata  
effettuata la verifica finale sulla documentazione probatoria delle spese.

A seguito dei predetti controlli sulla documentazione il progetto “BRUT JOB: capaci di fare” è  
stato ammesso ai finanziamenti sui fondi PO FSE 2007/2013 per un importo inferiore rispetto a



interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative, e non anche a svolgere ulteriori attività riconducibili esclusivamente alla attività di amministrazione attiva, né tanto meno a ponderare e suggerire le scelte operative più opportune allo scopo di contenere rischi connessi all'eventuale insorgere di responsabilità o all'instaurazione di contenziosi.

Tuttavia, in una ottica di collaborazione tra dipartimenti, si formulano le seguenti considerazioni di carattere generale.

I finanziamenti aventi copertura europea soggiacciono alle norme di carattere generale vigenti a livello europeo, oltre che a quelle contenute nei singoli bandi e avvisi pubblicati dagli enti erogatori.

Al riguardo è pacifico che le erogazioni a valere su fondi della Comunità europea sono vincolate nella loro destinazione, potendo essere utilizzate unicamente per gli specifici obiettivi di sviluppo fissati in ambito comunitario.

Dalla esistenza del predetto vincolo di destinazione deriva la non aggredibilità (o impignorabilità) delle somme medesime in via esecutiva.

Come infatti confermato dalla Corte Europea (cfr. ad esempio ordinanza 29 maggio 2001) l'autorizzazione di un pignoramento presso terzi (nelle mani della Commissione delle comunità europee) *“avrebbe la conseguenza di destinare ad interessi particolari, che pur essendo legittimi sono estranei alla politica di cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla comunità a tale politica”*.

Il vincolo in parola appare applicabile fino al momento della definitiva rendicontazione e liquidazione delle somme oggetto di finanziamento, non potendo lo stesso ritenersi ragionevolmente estendibile al successivo momento in cui, effettuate le necessarie verifiche, le somme medesime sono entrate nella sfera di disponibilità dell'ente beneficiario.

Nel caso concreto sembrerebbe che una prima parte del finanziamento (e segnatamente le somme erogate nell'ambito del PO FSE 2007-2017) sia stata interamente erogata all'ATS in due acconti e, pertanto, già incamerata dall'operatore prima della dichiarazione di fallimento.

La parte residua del finanziamento (relativa alle spese non imputabili - razione temporis - sul PO FSE) a valere sul Programma Complementare 2014 – 2020, non risulta ancora liquidata, nonostante l'avvenuta registrazione del decreto di chiusura del progetto alla Corte dei Conti.

Ciò in quanto il programma complementare *“risulta regolato dalla circolare prot. n. 073653 del 14/12/16 e prot.n. 58509 del 9/08/2017 del Dipartimento Istruzione e Formazione. AdG del PO FSE.: sulla base di tali direttive i beneficiari dei suddetti interventi devono presentare al Servizio Gestione competente apposita polizza fideiussoria per gli eventuali importi non ancora*

quietanzati.”

Polizza che in concreto non può essere presentata dall'Ente Capogruppo essendo lo stesso sottoposto a procedura fallimentare.

Il fallimento della mandataria di una ATI rientra tra le eccezioni normativamente previste al generale divieto di modificare la composizione dei raggruppamenti destinatari del finanziamento.

Tale deroga, non di rado contenuta anche nelle disposizioni attuative delle singole misure di finanziamento, è posta a tutela dell'ente appaltatore (o erogatore di finanziamento) affinché l'attività affidata all'ATI/ATS venga comunque portata a compimento, ferma restando da un lato la necessità che un altro partner sia costituito mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente, e dall'altro la necessità che i partner rimanenti dopo la fuori uscita dal capogruppo originario soddisfino da soli i requisiti richiesti per l'approvazione del progetto finanziato.

Al riguardo il parere dell'ANAC, AG n. 23/2011 ha ribadito che *“la ratio che presiede e sostiene la previsione dei raggruppamenti temporanei non è quella di aumentare, grazie alla pluralità soggettiva, le garanzie patrimoniali delle stazioni appaltanti contraenti, quanto piuttosto quella, pro concorrenziale, di ampliare il novero degli operatori economici che siano in grado di partecipare alle gare”*.

È pertanto ammissibile che in fase di esecuzione *“una delle mandanti dell'ATI affidataria dei lavori, purché in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti, subentri nel ruolo di mandataria in conseguenza della fuoriuscita della mandataria originaria posta in liquidazione coatta amministrativa”* (cfr. delibera n. 334 del 26 marzo 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Anche la Suprema Corte ha di recente affermato che in ipotesi di fallimento della capogruppo il mandato conferito all'ente capofila decade, ferma restando la possibilità di subentro riconosciuta ad altro mandante.


In particolare è stato di recente affermato che: *“in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articolo 23, comma 8, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi della L.F., articolo 78, con la conseguenza che l'impresa mandante e' legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile. E, del pari, la curatela fallimentare e' legittimata a riscuotere dall'amministrazione il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua*

spettanza” (cfr. Cass. 3810/2010; 23894/2013) (confronta sentenza del 17-01-2017, n. 973 Corte Cassazione).

Premesse le superiori considerazioni di carattere generale e, nell'evidenziare che l'art 3 della “Modifica di Associazione Temporanea di Scopo” (allegato alla richiesta) prevede che “ nel caso in cui per situazioni soggettive, come per esempio liquidazione o cessazione dell'attività, uno o più degli associati dovesse rinunciare o essere escluso dal partenariato, potrà ad esso subentrare, previa comunicazione alla struttura regionale competente, uno qualunque dei restanti associati”, si sottolinea la necessità che Codesto richiedente proceda alle opportune verifiche prima di adottare i provvedimenti di esclusiva competenza.


IL FUNZIONARIO AVVOCATO

(avv. Marina Miceli)



IL DIRIGENTE AVVOCATO

(avv. Vitalba Vaccaro)



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)

